

SCHEMA TECNICA

ORIENTAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO BIENNALE 2024-2025 DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)

275/2023/R/rif (*)

Con il documento di consultazione 275/2023/R/rif, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) illustra i propri orientamenti per l'individuazione delle modalità necessarie a procedere all'aggiornamento biennale dei piani economico finanziari, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/rif recante il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, MTR-2. Gli orientamenti presentati sono volti a preservare un quadro di riferimento stabile ed affidabile, tenendo conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti finalità:

- definire le regole per aggiornare le determinazioni tariffarie relative al biennio 2024-2025, sulla base dei dati di bilancio dell'anno ($a-2$) e della riquantificazione di taluni parametri, in osservanza del principio di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- integrare il vigente sistema di regole tariffarie in ragione, in particolare, della necessità di ridurre il rischio che, in numerosi contesti territoriali, il riconoscimento a consuntivo dei costi – con particolare riferimento all'andamento dei prezzi dei fattori della produzione a partire dal 2022 – possa non trovare copertura nell'ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 4.1 del MTR-2, identificando meccanismi che assicurino, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi all'utenza finale;
- favorire condizioni non discriminatorie a tutela degli utenti finali confermando e aggiornando l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento.

Nello specifico, con il DCO 275/2023/R/rif si sottopongono a consultazione le modalità di aggiornamento delle **entrate tariffarie e delle componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani**, ed in particolare:

- **Entrate tariffarie di riferimento e relativo limite alla crescita annuale:** si confermano le componenti delle entrate tariffarie di riferimento previste dal MTR-2. Con riferimento al limite alla crescita, si propone l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata rpi_a da applicare nelle annualità 2024 e 2025, per tenere conto delle più recenti previsioni relative alla dinamica inflattiva. In coerenza con le previsioni sull'inflazione contenute nel Documento di Economia e Finanza 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri, si propone di fissare il tasso di inflazione programmata rpi_a ad un valore pari a 2,7% sia per il 2024 che per il 2025.

Si prevede inoltre che, ferme restando le regole per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a , così come i valori massimi dei coefficienti QL_a , PG_a e $C116_a^1$, l'Ente territorialmente competente possa valorizzare un ulteriore coefficiente, a copertura dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, valorizzabile nella misura massima del 7% per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello massimo risultante dalla formula di cui al comma 4.2 del MTR-2. È fatto salvo quanto previsto dal comma 4.6 del MTR-2 medesimo in materia di superamento del limite annuale di crescita delle entrate tariffarie. In tal caso, tenuto conto dell'incremento prospettato in relazione alla variabile rpi_a e dei valori di crescita tariffaria attualmente previsti nei PEF comunicati all'Autorità, potrebbe essere immediatamente recuperabile nelle entrate tariffarie una incidenza di inflazione *ex post* corrispondente a circa l'8,7%.

Inoltre, si prevede di estendere la facoltà di rimodulazione degli importi che eccedono il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie annualità relative al successivo periodo regolatorio.

¹ articoli 4 e 5 del MTR-2

Infine, per quanto attiene ai dati da utilizzare ai fini dell'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, si prevede che:

- la determinazione delle tariffe del 2024 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato;
- la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato.

- **Adeguamenti monetari:** Con riferimento all'anno 2023 il *valore del tasso di inflazione* è pari a 4,5%. Per l'annualità 2024 il *valore del tasso di inflazione*, che potrà essere determinato entro la data di approvazione del provvedimento finale, può essere attualmente stimato, sulla base della media dei primi 10 valori mensili da impiegare per il calcolo, pari a 9,3%. Tale valore rappresenta ragionevolmente un riferimento massimo per il parametro I_{2024} che sarà oggetto di effettiva deliberazione.

Per l'anno 2025 si intende assumere inflazione nulla.

Si conferma, inoltre, la metodologia per la determinazione dei vettori che esprimono il *deflatore degli investimenti fissi lordi*.

In particolare, il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2023 è determinato utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2022 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2022 e risulta pari a 1,034.

Il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi con base 1 nel 2024 sarà oggetto di determinazione con provvedimento successivo a quello di approvazione dell'aggiornamento biennale del MTR-2, utilizzando i dati ISTAT aggiornati nell'ottobre 2023 del Conto economico delle risorse e degli impieghi, con media mobile su base annua fino al II trimestre dell'anno 2023.

Per il deflatore con base 1 nel 2025, si assume il valore di 1.

- **Costi operativi:** Si confermano le modalità di determinazione dei costi operative previste dal MTR-2. Con riferimento ai costi operativi di gestione associati a specifiche finalità (di cui agli articoli 9 e 10 del MTR-2), l'Autorità è orientata a precisare che, per ciascun anno $a=\{2024, 2025\}$ la quantificazione delle componenti $COITV,aexp$ e $COITF,aexp$, per la copertura dei costi attesi relativi al conseguimento degli specifici target connessi, possa essere eventualmente rideterminata in aumento rispetto a quanto già previsto in sede di prima determinazione tariffaria, solo alla luce della previsione di ulteriori obiettivi di miglioramento rispetto a quanto eventualmente già previsto in sede di prima determinazione tariffaria, fermo restando quanto stabilito all'articolo 10 del MTR-2.
- **Costi d'uso del capitale:** Si confermano le modalità di determinazione dei costi d'uso del capitale previste dal MTR-2. Inoltre, ai fini del calcolo della remunerazione del capitale investito netto, si confermano, i parametri specifici del settore dei rifiuti per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito $WACC_a$, β_{asset} e livello di gearing (indicati nella deliberazione 68/2022/R/RIF), continuando a prevedere, pertanto, che il tasso di remunerazione resti differenziato in ragione del diverso livello di rischiosità associato alle attività del ciclo integrato dei rifiuti urbani, da un lato, e alle attività di trattamento effettuate mediante gli impianti di chiusura del ciclo "minimi", dall'altro.

Tariffe di accesso agli impianti di trattamento:

Attraverso il documento di consultazione in esame si conferma l'impianto generale relativo alla definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, aggiornandolo – ai fini delle predisposizioni tariffarie, per il biennio 2024 e 2025, riferite agli impianti di trattamento "minimi" e "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi" – in considerazione:

- degli adeguamenti monetari prospettati per la determinazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato;
- delle risultanze contabili dell'anno $(a-2)$ come desumibili dalle fonti contabili obbligatorie dell'anno di riferimento, e per quanto concerne la determinazione dei costi d'uso del capitale, degli orientamenti già illustrati, in merito alla differenziazione tra i tassi di remunerazione applicabili al ciclo integrato dei rifiuti urbani e quelli applicabili alle attività di trattamento.

Con riferimento al parametro ($\rho_{\tau,a}$) per la determinazione del limite alla crescita annuale del fattore tariffario τ_a , l'Autorità è orientata a confermarne la formulazione: $\rho_{\tau,a} = rpi_a + k_a$, con le seguenti precisazioni:

- il tasso di inflazione programmata rpi_a verrà aggiornato secondo gli orientamenti sopra illustrati;
- per quanto concerne il fattore k_a (che tiene conto delle caratteristiche tecnologiche e ambientali dell'impianto), si precisa che la relativa quantificazione (entro il limite del 4%, secondo quanto già previsto dal MTR-2) possa tener conto anche dei miglioramenti delle *performance* di trattamento richiesti ai fini dell'adeguamento ai nuovi obblighi di qualità per il recupero e lo smaltimento che verranno introdotti dall'Autorità in esito al procedimento di cui alla deliberazione 732/2022/R/RIF, secondo quanto illustrato nel documento per la consultazione 214/2023/R/RIF.

Infine, si intende avviare il monitoraggio di uno o più indicatori di morosità dei clienti dei servizi di trattamento, quali l'*unpaid ratio*, attraverso una eventuale raccolta dati da acquisire in occasione della predisposizione dell'aggiornamento dei piani economico-finanziari per il 2024-2025, oppure attraverso una raccolta dedicata, al fine di definire le modalità volte a ricomprendere tra i costi totali dell'impianto "minimo" anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, la cui copertura avrà luogo a partire dal terzo periodo regolatorio.

Coordinamento con gli orientamenti sui costi efficienti della raccolta differenziata

Nell'ambito della definizione delle regole per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, si intende tener conto anche delle misure – poste in consultazione con il documento 214/2023/R/RIF – volte alla definizione dei costi efficienti della raccolta differenziata e tese al progressivo miglioramento del grado di copertura dei citati costi, espresso mediante il parametro H (dato dal rapporto tra il totale dei ricavi riconosciuti ai rifiuti da imballaggio e il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio). In particolare, si prevede che il valore di partenza del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata sia tenuto in considerazione ai fini della valutazione, da parte dell'Ente territorialmente competente, dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo. In esito al monitoraggio sul biennio 2024-2025 della prima applicazione della disciplina prospettata nel documento per la consultazione 214/2023/R/RIF, l'Autorità intende prevedere l'introduzione di specifici meccanismi incentivanti con effetto sulle predisposizioni tariffarie del terzo periodo regolatorio. Nello specifico, a fronte del mancato conseguimento dell'obiettivo assegnato (per le annualità 2024 e 2025) con riguardo al grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, si ritiene di poter prospettare, a partire dal 2026, una misura di contenimento dei costi della raccolta differenziata a favore di una maggiore quantificazione di costi operativi incentivanti che siano indirizzati a promuovere la valorizzazione di materiali derivanti dai rifiuti urbani in una logica di economia circolare..

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 20 luglio 2023.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento